

## Il rapporto tra la Cassa e gli altri istituti

### Malattia

- In caso di sospensione a zero ore, se la malattia è insorta durante il periodo di sospensione dell'attività, non è indennizzabile. Se la malattia precede l'inizio della sospensione, occorre verificare se la sospensione

stessa interessa tutta l'azienda (o il reparto in cui è collocato il lavoratore) o no: nel primo caso scatta l'integrazione salariale, diversamente prevale l'indennità di malattia

- In caso di riduzione di orario l'ammortizzatore non è dovuto

### Infortunio

- L'infortunio prevale sempre sull'ammortizzatore: se l'evento è avvenuto prima dell'inizio di quest'ultimo, il lavoratore ha diritto all'indennità di legge e del Ccnl, anche se si protrae nel

periodo di integrazione salariale

- Se l'infortunio accade in corso di ammortizzatore, il dipendente ha diritto alla normale indennità erogata dall'Inail e non all'integrazione salariale

### Ferie

- In presenza di sospensione a zero ore, il datore di lavoro ha facoltà di individuare il periodo di fruizione delle ferie residue e di quelle in corso di maturazione. Per quanto concerne la

maturazione, in questa ipotesi non avviene

- In caso di riduzione di orario, la gestione delle ferie è la stessa che avviene normalmente: il diritto alle ferie matura ed è interamente a carico del datore di lavoro

### Festività infrasettimanali

- In caso di riduzione di orario non sono mai integrabili le festività che ricadono all'interno del periodo dell'ammortizzatore, che restano a carico del datore di lavoro

- Nell'ipotesi di sospensione, occorre distinguere tra i lavoratori retribuiti a paga oraria e i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile; nel secondo caso le festività sono integrabili

### Congedo di maternità

- Il congedo di maternità prevale sull'integrazione salariale
- Per il congedo parentale il dipendente può scegliere di avvalersi o meno della facoltà di astensione: nel primo caso avrà

diritto solo alla relativa indennità; mentre, se rinuncia al congedo parentale in luogo dell'uso di strumenti alternativi, il relativo contributo è cumulabile con le prestazioni erogate dall'ammortizzatore sociale